

ESPOSIZIONE RIASSUNTIVA DEL RICORSO

PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DELLA SICILIA – SEDE DI PALERMO - SEZ. 1[^]

R.G. N. 2491/2018

IN ADEMPIMENTO DELLA ORDINANZA N. 3052/2021

della **Sikelia Gestione Archivi s.r.l.**, P.I.V.A. 04384550879, già Gestione Archivi S.r.l., con sede legale in Catania, via XVI Strada Giuseppina Virlinzi 70/74, in persona dell'attuale rappresentante legale, Fabrizio Mineo (C.F. MNIFRZ63H05G273F), in proprio e nella qualità di capofila dell'A.T.S. costituenda con Sikelia Service S.p.a. – Università degli Studi di Catania – Delisa S.r.l. – SecurProject.it S.r.l., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato *ex art. 83 c.p.c.*, e apposta in calce al presente ricorso, dall'Avv. Stefano Polizzotto (C.F. PLZSFN69R26G797X, fax 091.304188, pec stefano.polizzotto@cert.avvocatitermini.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Palermo, nella via Torquato Tasso n. 4,

CONTRO

- l'**Assessorato Regionale delle Attività Produttive**, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*;
- l'**Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento delle Attività Produttive**, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*;

E NEI CONFRONTI

di alcuni potenziali controinteressati e, precisamente, della **Telereading s.r.l.** (P.IVA 04476400876), in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, della **Xenia Progetti s.r.l.** (P. IVA 02738450879) in persona del rappresentante legale *pro-tempore*;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del D.D.G. n. 1880/5.S del 26 ottobre 2018, pubblicato il 29 ottobre 2018, relativo all'Avviso “*Azione 1.1.5 del PO FESR 2014/2020 – Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala*”, nella parte in cui l'Assessorato regionale delle Attività Produttive ha approvato l'elenco delle istanze irricevibili/inammissibili di cui all'Allegato “2” al detto decreto, includendovi la Sikelia Gestione Archivi s.r.l., già Gestione Archivi S.r.l., odierna ricorrente (doc. B – D.D.G. n. 1880/5.S del 26 ottobre 2018 ed elenchi allegati);

- della nota prot. n. 56404 del 10 ottobre 2018, con la quale l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento delle Attività Produttive – Servizio 5 – Innovazione tecnologica e Politiche per lo sviluppo ha comunicato alla Sikelia Gestione Archivi s.r.l., già Gestione Archivi S.r.l., odierna ricorrente, che “*il procedimento istruttorio de quo è da ritenersi concluso negativamente*”;
- ove occorra e per quanto di ragione, delle risultanze (verbali e/o scheda istruttoria) della istruttoria effettuata dall'Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento delle Attività Produttive – Servizio 5, non conosciute dall'odierna ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 42534 del 31 luglio 2018, con la quale l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento delle Attività Produttive – Servizio 5 – Innovazione tecnologica e Politiche per lo sviluppo ha comunicato alla Sikelia Gestione Archivi s.r.l., già Gestione Archivi S.r.l., odierna ricorrente, l'avvio del procedimento di esclusione;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'Avviso nella parte in cui prevede la compilazione dell'Allegato a) al modulo di domanda di ammissione a finanziamento – Sezione B) – imprese collegate all'impresa dichiarante, qualora fosse interpretato nel senso di ritenere tale compilazione richiesta a pena di irricevibilità/inammissibilità;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dall'odierna ricorrente;

CON LA CONSEGUENTE

- riammissione della Sikelia Gestione Archivi s.r.l., già Gestione Archivi S.r.l., alle successive fasi della procedura di selezione nell'ambito dell'Avviso “*Azione 1.1.5 del PO FESR 2014/2020 – Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala*”.

*** **

La controversia ha ad oggetto l'esclusione della **Sikelia Gestione Archivi s.r.l.**, già Gestione Archivi S.r.l., in proprio e nella qualità di capofila dell'A.T.S. costituita con Sikelia Service S.p.a. – Università degli Studi di Catania – Delisa S.r.l. – SecurProject.it S.r.l. dalla procedura per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'Azione 1.1.5 “*Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala*”, sul presupposto della incompletezza della domanda.

In particolare, con nota prot. n. 42534 del 31 luglio 2018, l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento delle Attività Produttive – Servizio 5 ha comunicato alla società odierna ricorrente l'avvio del procedimento di esclusione, ai sensi dell'art. 8 e ss. della L.r. n. 10/1991,

ritenendo erroneamente che *“ai sensi del paragrafo 4.5, punto 3, lett. a) dell’Avviso, l’istanza è da considerarsi irricevibile in quanto l’impresa SecurProject.it S.r.l., pur dichiarando di essere impresa “Collegata” non ha inoltrato Allegato a) al modulo di domanda per l’ammissione al finanziamento”*, assegnando il termine di 5 giorni per produrre eventuali controdeduzioni.

In riscontro, con nota del 2 agosto 2018, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 3 agosto 2018, l’odierna ricorrente ha prodotto le proprie osservazioni rilevando l’erroneità dell’operato dell’Amministrazione resistente, tenuto conto che la domanda di ammissione alle agevolazioni dell’Impresa Securproject risulta regolare e completa dei relativi allegati, ai sensi del paragrafo 4.5, punto 3, lettera a) dell’Avviso, a nulla rilevando la circostanza che l’impresa non abbia compilato l’Allegato a) del modulo di domanda - Sezione B) imprese collegate all’impresa dichiarante, in quanto tutti i dati da riportare nella predetta sezione dell’Allegato a), ossia nome dell’impresa collegata, C.F. e sede legale, numero degli occupati in ULA, quota di partecipazione e diritti di voto, fatturato annuo e totale di bilancio, sono stati dichiarati dall’impresa Securproject.it S.R.L. nella Domanda di partecipazione; peraltro, alla predetta domanda di partecipazione la Securproject.it S.R.L. ha allegato anche copia del documento di identità del rappresentante legale dell’impresa collegata, nonché copia dei bilanci approvati e relativi agli ultimi due esercizi della medesima impresa, da cui si evincono tutti i dati dichiarati.

Ciò nonostante, la società odierna ricorrente, unitamente alle osservazioni ha prodotto l’Allegato a) del modulo di domanda - Sezione B) imprese collegate, ad integrazione della documentazione fornita in sede di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento, ad ulteriore comprova dei dati già puntualmente forniti e ha nuovamente prodotto anche i bilanci relativi agli ultimi due esercizi della impresa collegata Qwince Limited.

Con nota prot. n. 56404 del 10 ottobre 2018, l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento delle Attività Produttive – Servizio 5 – Innovazione tecnologica e Politiche per lo sviluppo ha comunicato alla Società, odierna ricorrente, che *“l’istanza di agevolazione del progetto n. 086311190415 è dichiarata irricevibile ai sensi ed agli effetti del par. 4.5 punto 3 lett. a) dell’Avviso”*.

Con il D.D.G. n. 1880/5.S del 26 ottobre 2018, pubblicato in data 29 ottobre 2018, impugnato, l’Assessorato regionale delle Attività Produttive ha dato atto dell’elenco delle istanze ammesse, di cui all’Allegato “1” al detto decreto ed ha approvato l’elenco delle istanze irricevibili/inammissibili di cui all’Allegato “2”, includendo erroneamente la Sikelia Gestione Archivi s.r.l., già Gestione Archivi s.r.l., odierna ricorrente, nell’elenco delle istanze irricevibili/inammissibili di cui all’Allegato “2”.

Avverso l’esclusione, quindi, la “Sikelia Gestione Archivi s.r.l.” si è vista costretta a proporre il

ricorso indicato in epigrafe.

All'esito dell'udienza in Camera di Consiglio del 10.01.2019, codesto Ecc.mo Tribunale con Ordinanza n. 59 del 14.01.2019 ha rigettato la richiesta cautelare, avendo ritenuto che *“ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti in ricorso non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad un ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, considerato quanto previsto dalla lex specialis in relazione alla necessità della compilazione della Sezione B) dell'Allegato a)”*.

Avverso la predetta Ordinanza n. 59/2019 di codesto Ecc.mo T.A.R. – Palermo, la Sikelia Gestione Archivi s.r.l. ha proposto ricorso in appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, assunto al R.G. n. 141/2019 e con l'Ordinanza n. 222 del 15 aprile 2019, il C.G.A. ha disposto in capo all'Assessorato di fornire chiarimenti in merito alla dichiarazione resa da Securproject, rinviando il prosieguo del giudizio alla camera di consiglio del 19 giugno 2019.

Con nota prot. n. 29041 del 30 aprile 2019 l'Amministrazione ha fornito – in apparente esecuzione dell'ordinanza del CGA – una Relazione sui fatti di causa in cui – al fine di giustificare il proprio operato – si è limitata a riportare le clausole dell'Avviso e gli esiti dell'istruttoria, affermando in maniera errata che l'Allegato a) – Sez. B) andava compilato in quanto *“parte integrante del modulo di domanda”*, ossia tenendo conto di un principio eccessivamente formalistico e senza considerare che – in contrasto rispetto a quanto dalla stessa affermato – la Securproject ha dichiarato tutti i dati relativi all'impresa collegata (doc. 1 - Nota prot. n. 29041 del 30 aprile 2019).

All'esito dell'udienza in Camera di Consiglio del 19.06.2019, con Ordinanza n. 399 del 20.06.2019, il C.G.A. ha ritenuto che *“neppure dall'istruttoria appositamente espletata sembra essere emersa l'addebitabilità alla richiedente di effettive, specifiche omissioni sostanziali, dal momento che i dati di cui alla Sez. B) dell'all. a dell'avviso pubblico concernenti la mandante di cui si tratta paiono essere stati forniti direttamente nel contesto della domanda presentata dalla ricorrente”*, e ha accolto l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, l'istanza cautelare in primo grado e ha ammesso la ricorrente, con riserva, alle fasi successive della procedura amministrativa.

All'esito dell'udienza del giorno 8 aprile 2021, con Ordinanza n. 2162/2021 pubblicata in data 6 luglio 2021, il TAR ha disposto adempimenti istruttori in capo all'Amministrazione regionale resistente e, inoltre, nei confronti della società ricorrente ha disposto l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del ricorso *de quo*, avendo *“RITENUTO che parte ricorrente – che ne ha fatto espressa richiesta - è autorizzata a integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria predetta”*, fissando per la prosecuzione della trattazione nel merito del ricorso l'udienza del 4 novembre 2021.

Con istanza depositata in data 23 luglio 2021 – non avendo fatto alcuna espressa richiesta di autorizzazione di integrazione del contraddittorio – la Sikelia ha chiesto al TAR di provvedere alla correzione dell'errore materiale dell'Ordinanza n. 2162/2021, resa nel giudizio R.G. n. 2491/2018, nella parte in cui ha autorizzato *“a integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria predetta ... parte ricorrente – che ne ha fatto espressa richiesta”*.

Con decreto collegiale n. 2661 del 24 settembre 2021, il TAR Palermo ha accolto l'istanza per la correzione dell'errore materiale e ha disposto che nella motivazione dell'ordinanza n. 2162/2021 andasse espunta la frase *“che ne ha fatto espressa richiesta”*.

L'odierna ricorrente, con istanza del 27 settembre 2021, ha chiesto la rimessione in termini ai fini dell'integrazione del contraddittorio mediante la notifica per pubblici proclami disposto con l'ordinanza n. 2162/2021 e, giusta ordinanza n. 3052/2021, pubblicata in data 8 novembre 2021, il TAR Palermo ha autorizzato la notifica per pubblici proclami e ha fissato la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica del 5 aprile 2022.

Di seguito, si riassumono i motivi di gravame:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PAR. 4.5, PUNTO 3, LETT. A) E DEL PAR. 2.2, PUNTO 1), LETT. C) DELL'AVVISO PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL'AZIONE 1.1.5 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO ED ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE – ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE.

Con tale motivo si è censurata l'istruttoria effettuata dal Servizio 5, poiché errata, contraddittoria ed illogica, ed effettuata in violazione delle espresse e chiare previsioni dell'Avviso previste al punto 3 e 4, paragrafo 4.5 “Modalità di valutazione della domanda”, nonché al par. 2.2, punto 1).

In particolare, è stato rilevato che, in base al combinato disposto delle previsioni sopra citate e dell'Allegato 1 - Modello per l'istanza di finanziamento, nel caso di specie l'Avviso ha previsto che la dichiarazione ai fini della determinazione della classe dimensionale di appartenenza dell'impresa ai sensi dell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e, con specifico riferimento alle società collegate, la dichiarazione circa il numero degli occupati espressi in ULA, il fatturato ed il totale di bilancio, nonché la relativa composizione sociale, fosse resa ai sensi del DPR n. 445/2000 in seno all'Allegato 1 – Modello per l'istanza di finanziamento, costituendo l'Allegato a), sezione B) al modulo di domanda, un quadro riepilogativo di dettaglio degli stessi dati.

L'A.T.S. costituenda, con specifico riferimento alla società Securproject.it S.R.L. nella Domanda di ammissione alle agevolazioni (Allegato 1 - Modello per l'istanza di finanziamento), non solo

ha dichiarato di essere collegata all'impresa Qwince LTD con sede legale in Londra (C.F. Company number 08413185; Vat n. BG159609866), ma ha puntualmente indicato che l'impresa collegata occupa espressi in ULA n. 2 dipendenti, ha un fatturato di 0,14073 milioni di €, nonché un totale di bilancio di 0,072249 in milioni di €, ha una quota di partecipazione pari al 52% ed ha diritto di voto (doc. 2 – *Domanda di partecipazione e relativi allegati*); inoltre, alla predetta domanda di partecipazione la Securproject.it S.R.L. ha allegato anche copia del documento di identità del rappresentante legale dell'impresa collegata, nonché copia dei bilanci approvati e relativi agli ultimi due esercizi della medesima impresa, da cui si evincono tutti i dati dichiarati.

La domanda di ammissione alle agevolazioni dell'Impresa Securproject s.r.l. è regolare e completa dei relativi allegati, ai sensi del paragrafo 4.5, punto 3, lettera a) dell'Avviso, a nulla rilevando la circostanza che la stessa non abbia compilato l'Allegato a) del modulo di domanda - Sezione B) imprese collegate all'impresa dichiarante, in quanto tutti i dati da riportare nella predetta sezione dell'Allegato a), ossia nome dell'impresa collegata, C.F. e sede legale, numero degli occupati in ULA, quota di partecipazione e diritti di voto, fatturato annuo e totale di bilancio, sono stati dichiarati dall'impresa Securproject.it S.R.L. nella Domanda di partecipazione.

È stato dunque evidenziato l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione resistente atteso che la società Securproject è in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'Avviso e ha dichiarato tutti i dati relativi all'impresa collegata, avendo prodotto la relativa documentazione che li attesta.

II. ILLEGITTIMITÀ DELL'AVVISO QUALORA FOSSE INTERPRETATO NEL SENSO DI RITENERE LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO A) SEZIONE B) RICHIESTA A PENA DI IRRICEVIBILITÀ/INAMMISSIBILITÀ - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI NON AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO, MASSIMA PARTECIPAZIONE E PROPORZIONALITÀ.

Con tale motivo è stato censurato l'operato dell'Amministrazione in relazione alle previsioni dell'Avviso secondo cui la dichiarazione ai fini della determinazione della classe dimensionale di appartenenza dell'impresa ai sensi dell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e, con specifico riferimento alle società collegate, andasse resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in seno all'Allegato 1 – Modello per l'istanza di finanziamento, documentata mediante l'Allegato a), sezione B) al modulo di domanda.

Più precisamente, l'Amministrazione resistente, ha predisposto due diversi moduli:

- l'Allegato 1 – Modello per l'istanza di finanziamento, con il quale le imprese dichiarano (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), ai fini della determinazione della classe dimensionale di appartenenza dell'impresa e con specifico riferimento alle società collegate, il numero degli occupati espressi

in ULA, il fatturato ed il totale di bilancio, nonché la relativa composizione sociale;

- l'Allegato a), sezione B) imprese collegate all'impresa dichiarante, ossia un quadro riepilogativo di dettaglio degli stessi dati già dichiarati nell'Allegato 1 – Modello per l'istanza di finanziamento. In tal senso è stato rilevato l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione resistente nell'escludere l'odierna ricorrente, atteso che i dati relativi all'impresa collegata non sono mancanti, essendo stati correttamente indicati nell'Allegato 1, tanto più che, a comprova di quanto dichiarato, la Securproject ha allegato i bilanci dell'impresa collegata relativi agli ultimi due esercizi finanziari. Pertanto, qualora l'Avviso nella parte in cui prevede la compilazione dell'Allegato a) al modulo di domanda di ammissione a finanziamento – Sezione B) – imprese collegate all'impresa dichiarante, fosse interpretato nel senso di ritenere tale compilazione richiesta a pena di irricevibilità/inammissibilità, lo stesso sarebbe illegittimo e quindi andrebbe annullato, atteso che ciò costituirebbe un inutile ed eccessivo aggravamento della procedura di selezione in capo all'impresa partecipante.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 83, C. 9, DEL D.LGS. N. 50/2016 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO ED ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE – ILLOGICITÀ E IRRAGIONevolezza MANIFESTE.

Con tale motivo, è stato inoltre censurato l'operato dell'Amministrazione nella fase istruttoria, ossia nella fase di verifica dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità, in quanto effettuata in violazione dei principi previsti in materia di procedimento amministrativo e, segnatamente, in materia di integrazione documentale e soccorso istruttorio.

In particolare, è stato evidenziato che l'A.T.S. costituenda non ha ommesso di produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità così come previsto dall'Avviso, avendo reso tutte le dichiarazioni all'uopo previste nell'Allegato 1 – Modello per l'istanza di finanziamento, ivi inclusa quella relativa alle imprese collegate con l'indicazione puntuale di tutti i dati, avendo prodotto peraltro i bilanci relativi agli ultimi due esercizi.

Pertanto, l'Amministrazione resistente, tenuto conto delle chiare disposizioni dell'Avviso e di quanto dichiarato dall'odierna ricorrente nella Domanda di ammissione al finanziamento, nonché della documentazione prodotta, avrebbe dovuto consentire l'integrazione e/o richiedere chiarimenti ai sensi del generale canone del soccorso istruttorio *ex art. 6, co. 1, lett. b), l. n. 241/90*, che secondo pacifico orientamento è istituto generale del procedimento amministrativo e soddisfa l'esigenza di consentire la massima partecipazione alla gara, orientando l'azione amministrativa sulla

concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, attenuando la rigidità delle forme.

È stato evidenziato, inoltre, che nella fattispecie la ditta Securproject.it S.R.L. nella Domanda di ammissione alle agevolazioni (Allegato 1 – Modello per l'istanza di finanziamento), non solo ha dichiarato di essere collegata all'impresa Qwince LTD con sede legale in Londra (C.F. Company number 08413185; Vat n. BG159609866), ma ha puntualmente indicato che l'impresa collegata occupa espressi in ULA n. 2 dipendenti, ha un fatturato di 0,14073 milioni di €, nonché un totale di bilancio di 0,072249 in milioni di €, ha una quota di partecipazione pari al 52% ed ha diritto di voto; peraltro, alla predetta domanda di partecipazione la Securproject.it S.R.L. ha allegato anche copia del documento di identità del rappresentante legale dell'impresa, nonché copia dei bilanci approvati e relativi agli ultimi due esercizi della medesima impresa, da cui si evincono tutti i dati dichiarati.

Peraltro, l'odierna ricorrente, unitamente alle osservazioni ha prodotto l'Allegato a) del modulo di domanda - Sezione B) imprese collegate, ad integrazione della documentazione fornita in sede di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento e ad ulteriore comprova dei dati già forniti, ha prodotto nuovamente anche i bilanci relativi agli ultimi due esercizi della impresa collegata Qwince Limited.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto del fatto che la Sikelia Gestione Archivi s.r.l. in qualità di capofila ha integrato spontaneamente la documentazione richiesta, l'Amministrazione resistente aveva l'obbligo di chiedere chiarimenti e/o integrazioni all'odierna ricorrente.

Inoltre, nel ricorso è stato evidenziato che, in ogni caso, anche in ipotesi in cui l'Avviso vada interpretato nel senso della necessaria produzione dell'Allegato a) – Sezione B) al modulo di domanda di ammissione a finanziamento – tenuto conto che le dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di agevolazione con specifico riferimento all'impresa collegata costituiscono principio di prova – l'Amministrazione resistente era tenuta ad attivare il soccorso istruttorio in ossequio ai principi sopra enunciati che hanno trovato specifica consacrazione nell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 (Nuovo codice degli appalti), i cui principi generali trovano applicazione nel caso specie trattandosi di selezione pubblica, secondo cui nei casi in cui vi sia una irregolarità nella presentazione della domanda, si può utilizzare l'istituto del c.d. soccorso istruttorio, consentendo alla ditta di regolarizzare le dichiarazioni anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO ED ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE.

Con tale motivo è stato censurato l'operato dell'Amministrazione resistente sotto il profilo della motivazione dei provvedimenti impugnati con il ricorso.

Con il D.D.G. n. 1880/5.S del 26 ottobre 2018, impugnato, l'Assessorato regionale delle Attività Produttive ha dato atto dell'elenco delle istanze ammesse, di cui all'Allegato "1" al detto decreto ed ha approvato l'elenco delle istanze irricevibili/inammissibili di cui all'Allegato "2", includendo la Sikelia Gestione Archivi, odierna ricorrente, nell'elenco delle istanze irricevibili/inammissibili di cui all'Allegato "2", senza specificare la relativa motivazione di esclusione.

Nel ricorso è stato rilevato che gli atti impugnati non riportano la specifica motivazione, per cui non è dato evincere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno indotto l'Amministrazione resistente ad adottare il provvedimento di esclusione della società ricorrente, in relazione alle chiare previsioni dell'Avviso ed alle risultanze dell'istruttoria, richiamando la giurisprudenza costante in argomento.

*** **

Unitamente al ricorso è stata formulata **ISTANZA CAUTELARE**.

DI SEGUITO SI RIPORTANO LE DOMANDE CONCLUSIVE DI CUI AL RICORSO:

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso, perché fondato in fatto e in diritto, e per l'effetto, annullare i provvedimenti ivi impugnati con la conseguente riammissione della Sikelia Gestione Archivi s.r.l., già Gestione Archivi s.r.l. alle successive fasi della procedura di selezione nell'ambito dell'Avviso *“Azione 1.1.5 del PO FESR 2014/2020 – Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala”*;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Palermo, 15 novembre 2021

Avv. Stefano Polizzotto